

Pubblicato il 18/07/2018

N. 00281/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00315/2018 REG.RIC.
N. 00373/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

COMUNE DI CASTELLEONE, rappresentato e difeso dagli avv. Elia Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Milano, via Visconti di Modrone 3;

contro

PROVINCIA DI CREMONA, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guffanti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l'avv. Giorgio Maione in Brescia, corso Martiri della Libertà 56;

ATS VALPADANA - SEDE DI CREMONA, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE -

DIPARTIMENTO DI BERGAMO E CREMONA, non costituitesi in giudizio;

nei confronti

GO.DE.CA LIVE SNC DI DE CAPITANI DARIO E GHIRARDELLI OSVALDO, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Fiorella e Alberto Calonghi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo in Brescia, via Einaudi 26;

REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;

COMUNE DI RIPALTA ARPINA, COMUNE DI MADIGNANO, COMUNE DI MONTODINE, rappresentati e difesi dagli avv. Elena Perazzi ed Elisabetta Di Matteo, con domicilio fisico presso la seconda in Milano, via Visconti di Modrone 3, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

(ad adiuvandum)

COMUNE DI RIPALTA ARPINA, COMUNE DI MADIGNANO, COMUNE DI MONTODINE, rappresentati e difesi dagli avv. Elena Perazzi ed Elisabetta Di Matteo, con domicilio fisico presso la seconda in Milano, via Visconti di Modrone 3, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2018, proposto da MARSILLI SPA, MENGON LEGNAMI SRL, RUPLAST SRL, IL FENNEC DI SURMANI LEYLA & C SAS, OFFICINE MECCANICHE MORARI GIUSEPPE E MARILENA SNC, FALEGNAMERIA DUE CI DI CISARRI STEFANO E LORENZO SNC, BENELLI MACCHINE SRL, FERCAT DI

CATTANEO BRUNO GUIDO, MARIA ROSA, NICOLETTA & C. SNC, COMANDULLI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL, OFFICINA MECCANICA MARIANI ROBERTO & C. SNC, IMPRESA EDILE FAVA ROBERTO & C. SNC, MAINARDI DANILO & C. SRL UNIPERSONALE, EXE SNC DEI F.LLI GALLARINI ELIO E GIUSEPPE, S.A.L.P. INOX SRL, IMPRESA EDILE FRANCESCO TORAZZI, OFFICINA P. MEC SNC DI PINI P.I. GIANFRANCO & C., CIEMME SRL, BONETTI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL, SALI ABELE AVVOLGIMENTI ELETTRICI SRL, REAL METAL SAS DI GUERCILENA & C., FACCHI FRANCO & C. SNC, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Onofri e Giovanni Onofri, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Ferramola 14;

contro

PROVINCIA DI CREMONA, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guffanti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l'avv. Giorgio Maione in Brescia, corso Martiri della Libertà 56;

ATS VALPADANA - SEDE DI CREMONA, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO DI BERGAMO E CREMONA, non costituitesi in giudizio;

nei confronti

GO.DE.CA LIVE SNC DI DE CAPITANI DARIO E GHIRARDELLI OSVALDO, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Fiorella e Alberto Calonghi, con domicilio digitale come da

PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo in Brescia, via Einaudi 26;

COMUNE DI CASTELLEONE, REGIONE LOMBARDIA, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(A) quanto al ricorso n. 315 del 2018:

(a) nel ricorso introduttivo:

- del decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 88 del 15 febbraio 2018, con il quale (i) è stata approvata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi dell'8 febbraio 2018; (ii) è stato revocato il provvedimento di diniego n. 562 del 20 luglio 2017; (iii) è stata rilasciata alla controinteressata l'autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 del Dlgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica a biomasse legnose nel Comune di Castelleone;

- dei pareri formulati da ARPA e ATS Val Padana in data 2 febbraio 2018;

- degli atti presupposti e connessi;

- con richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente;

(b) nei motivi aggiunti:

- dei medesimi provvedimenti, sulla base di nuove censure;

- con richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente;

(B) quanto al ricorso n. 373 del 2018:

- del decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 88 del 15 febbraio 2018, con il quale (i) è stata approvata la determinazione

conclusiva della conferenza di servizi dell'8 febbraio 2018; (ii) è stato revocato il provvedimento di diniego n. 562 del 20 luglio 2017; (iii) è stata rilasciata alla controinteressata l'autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 del Dlgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica a biomasse legnose nel Comune di Castelleone;

- di tutti i relativi allegati, anche tecnici;
- dei pareri formulati da ARPA e ATS Val Padana in data 2 febbraio 2018, e dei precedenti pareri resi dalle medesime amministrazioni;
- dei verbali delle conferenze di servizi, e di ogni altro provvedimento connesso o presupposto;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cremona, di Go.De.Ca snc di De Capitani Dario e Ghirardelli Osvaldo, del Comune di Ripalta Arpina, del Comune di Madignano, e del Comune di Montodine;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

1. La Provincia di Cremona, con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 88 del 15 febbraio 2018, ha approvato la

determinazione conclusiva della conferenza di servizi dell'8 febbraio 2018, e ha rilasciato alla controinteressata Go.De.Ca. snc di De Capitani Dario e Ghirardelli Osvaldo (Godeca) l'autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 del Dlgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica a biomasse legnose nel Comune di Castelleone.

2. L'impianto autorizzato è destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse ligneo-cellulosiche). La potenza elettrica è pari a 0,999 MWe. La potenza termica in ingresso è pari a 6,1 MWt.

3. Per quanto riguarda le emissioni, l'autorizzazione unica ha prescritto i seguenti valori limite orari: (i) 200 mg/Nmc per gli ossidi di azoto; (ii) 5 mg/Nmc per l'ammoniaca; (iii) 150 mg/Nmc per il monossido di carbonio; (iv) 200 mg/Nmc per l'anidride solforosa; (v) 30 mg/Nmc per il carbonio organico totale; (vi) 10 mg/Nmc per le polveri totali. I valori limite sono ripresi dalla tabella a5 del punto 7.4.1 della DGR 6 agosto 2012 n. 9/3934, con la sola eccezione delle polveri totali, per le quali il valore limite è stato dimezzato. Poiché gli inquinanti provengono da biocombustibili solidi, si presume una percentuale di ossigeno libero pari all'11% dell'effluente gassoso. È stato previsto il controllo in continuo per i sei inquinanti sopra indicati, e il controllo semestrale delle polveri fini attraverso un campionatore gravimetrico.

4. Gli antefatti e il contesto dell'autorizzazione unica, nonché gli argomenti dei soggetti che si oppongono alla realizzazione dell'impianto (ricorsi n. 315/2018 e 373/2018), sono stati riassunti nelle ordinanze di questo TAR n. 216 e 217 del 12 giugno 2018. L'identità dell'obiettivo dei ricorrenti e la sovrapponibilità della

maggior parte dei motivi di impugnazione giustificano la riunione dei ricorsi e la trattazione congiunta.

5. Con le citate ordinanze è stata disposta istruttoria a carico dell'ARPA (Dipartimento di Bergamo e Cremona), allo scopo di chiarire alcuni problemi tecnici. La relazione dell'ARPA, a firma del responsabile della UOC Attività Produttive e Controlli ing. Antonio Di Meo, è stata depositata il 29 giugno 2018. Alle conclusioni dell'ARPA, che sono favorevoli alla tesi della legittimità dell'autorizzazione unica, i ricorrenti del ricorso n. 373/2018 hanno contrapposto la perizia dell'ing. Francesco Mascellani, depositata il 7 luglio 2018. La Provincia e Godeca, con memorie depositate il 6 luglio 2018, hanno a loro volta formulato delle precisazioni tecniche, sostenendo la legittimità dell'autorizzazione unica.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della pronuncia cautelare, in anticipazione della fase di merito, dove saranno esaminate più estesamente le tesi dei ricorrenti, si possono formulare le seguenti osservazioni.

Sulle ricadute stimate di PM10 e PM2,5

7. Per quanto riguarda le emissioni di PM10 e PM2,5 in atmosfera, l'ARPA applica i criteri adottati dall'ISPRA, e in precedenza dalla UK Environment Agency (v. allegati alla relazione del 29 giugno 2018), che considerano non significativi gli impatti inferiori all'1% del valore limite di lungo periodo (anno), e inferiori al 10% del valore limite di breve periodo (giorno). Le linee guida dell'ISPRA (pag. 77) precisano che al di sotto della soglia di lungo periodo le emissioni aggiuntive si possono considerare irrilevanti anche se il valore limite fosse già stato superato, in quanto l'incremento costituirebbe solo una piccola frazione della concentrazione di fondo (quest'ultima

prevale per due ordini di grandezza). Nel breve periodo le emissioni aggiuntive risultano dominanti sulla concentrazione di fondo (che viene ipotizzata come doppia rispetto alla concentrazione di lungo periodo), ma la soglia del 10% offre un sostanziale margine di sicurezza per la salute e per l'ambiente, essendo un ordine di grandezza al di sotto del valore limite.

8. Come esposto dall'ARPA nel parere di data 2 febbraio 2018, per quanto riguarda le emissioni di lungo periodo delle PM10, la stima della maggiore ricaduta, in termini di media annua, si colloca presso il ricettore R8, ed è pari a 0,046 µg/mc, che corrispondono allo 0,1% del valore limite annuo (40 µg/mc) stabilito dall'allegato XI del Dlgs. 13 agosto 2010 n. 155. Viene quindi rispettata ampiamente la soglia dell'1%. Per quanto riguarda il breve periodo, la ricaduta stimata delle PM10, in termini di 90.4 percentile, è pari a 0,193 µg/mc, e corrisponde allo 0,4% del valore limite giornaliero (50 µg/mc), posizionandosi molto al di sotto della soglia del 10%. Relativamente alle PM2,5, l'unico valore limite previsto dalla normativa nazionale è quello annuo (25 µg/mc). Anche per queste polveri la stima della maggiore ricaduta, in termini di media annua, si colloca presso il ricettore R8. Il valore è pari a 0,042 µg/mc, che corrispondono allo 0,17% del valore limite annuo, nel pieno rispetto della soglia dell'1%.

Sui valori limite applicati a livello internazionale

9. Alla relazione del 29 giugno 2018 l'ARPA allega il rapporto dell'European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation, dal titolo "Evaluation of International Air Quality Standards ETC/ACM Technical Paper 2016/10". In questo rapporto (pubblicato nel dicembre 2016) sono evidenziati i limiti

annui e giornalieri delle PM10 e delle PM2,5 in vigore in alcuni Paesi, e quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

10. Per quanto riguarda le PM2,5, un valore limite giornaliero è in vigore nei seguenti Paesi: Canada (28 µg/mc), Stati Uniti (35 µg/mc), India (60 µg/mc), e Cina (75 µg/mc). L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito il valore limite annuo in 10 µg/mc, e il valore limite giornaliero in 25 µg/mc.

11. Per quanto riguarda le PM10, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito il valore limite annuo in 20 µg/mc, e il valore limite giornaliero in 50 µg/mc.

12. Nessun Paese ha individuato limiti annui o giornalieri per le PM1, né valori obiettivo relativi a tali polveri.

13. In questo scenario, si può ritenere che l'istruttoria sulle emissioni di PM10 e PM2,5 sia corretta con riferimento al metodo (soglie di rilevanza), ma incompleta relativamente al confronto con i valori limite. Tenendo conto delle criticità presenti nella zona di realizzazione dell'impianto, è necessario, da un lato, effettuare una stima anche delle emissioni giornaliere di PM2,5, e dall'altro calcolare le soglie di rilevanza sui limiti individuati a livello internazionale. Per il principio di precauzione, devono essere considerati, sia per le PM2,5 sia per le PM10, i valori limite più rigorosi, ossia quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qualora utilizzando i suddetti valori limite le emissioni stimate superassero le soglie di rilevanza, sarebbe necessaria una valutazione sitospecifica.

14. Una volta quantificate le emissioni giornaliere di PM2,5, e chiarito di conseguenza il quadro delle PM2,5 e delle PM10 su base annua e su base giornaliera, non sembra necessario condurre indagini sperimentali sulle PM1, che costituiscono una frazione compresa

all'interno delle polveri complessive. La relazione di Te.A Consulting srl del maggio 2018, elaborata per conto di Godeca (v. doc. 29, pag. 15-17), ipotizza cautelativamente un rapporto PM1/PM2,5 pari al 75%, utilizzando i dati di ARPA Umbria. Il problema per le PM1, come per le altre polveri fini, si sposta quindi sull'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Sul filtro antiparticolato

15. La relazione dell'ARPA del 29 giugno 2018 esclude l'applicabilità della norma EN 13284-1 per impianti come quello di Godeca. Tuttavia, il quesito del TAR riguardava anche eventuali studi sui filtri antiparticolato disponibili a livello internazionale, tenendo conto che l'impianto prevede, in aggiunta a un ciclone per il preabbattimento delle polveri e a un sistema SNCR con iniezione di urea al 40%, anche un precipitatore elettrostatico (ESP). Come osserva la perizia del consulente di parte ing. Mascellani, i precipitatori elettrostatici sono filtri regolati dalla norma UNI10830:1999. In tale norma, al paragrafo 5.3.1 "Granulometria delle polveri", viene evidenziata l'idoneità dei precipitatori elettrostatici ad abbattere le polveri comprese tra PM1 e PM100, e anche polveri più sottili.

16. Le recenti BAT del 2017 relative ai grandi impianti di combustione, non applicabili direttamente al caso in esame ma idonee a costituire un punto di riferimento tecnico, indicano per i precipitatori elettrostatici (v. paragrafo 3.2.2.1.1, tavola 3.5) un'efficienza di abbattimento compresa tra il 96,5% (per polveri inferiori alle PM1) e il 99,95% (per polveri superiori alle PM10). In proposito, la perizia del consulente di parte ing. Mascellani evidenzia che per l'impianto di Godeca è stata dichiarata (v. relazione di progetto dell'aprile 2017) un'efficienza del precipitatore elettrostatico

pari al 99,5%, quindi apparentemente in linea con le BAT. Fatte queste premesse, poiché in base al progetto la concentrazione oraria massima di polveri totali trattate dall'impianto è pari a 100 mg/Nmc, sembrerebbe esservi una contraddizione tra l'efficienza di abbattimento dichiarata, prossima al 100%, e il limite di concentrazione oraria di 10 mg/Nmc previsto dall'autorizzazione unica (efficienza di abbattimento pari al 90%). In realtà, l'impianto dovrebbe essere in grado di operare con emissioni di polveri che si collocano nell'ordine di grandezza inferiore, ossia con un limite di concentrazione oraria pari a 1 mg/Nmc.

17. A questo problema si collega il quesito diretto a chiarire se sia possibile imporre un limite di concentrazione oraria per le polveri totali inferiore a 10 mg/Nmc senza rendere antieconomica la gestione dell'impianto. L'ARPA nella relazione del 29 giugno 2018 si è dichiarata incompetente con riguardo a questo tipo di approfondimenti.

18. Il consulente di parte ing. Mascellani sostiene, in contrario, che la fissazione di un limite di concentrazione oraria inferiore a 10 mg/Nmc sarebbe fattibile, per due ragioni. Da un lato, la stessa ARPA, nel parere di data 2 febbraio 2018, ha affermato che tre impianti di produzione di energia elettrica da combustione di biomasse vegetali, aventi caratteristiche tecnologiche e di abbattimento dei fumi analoghe a quelle del progetto di Godeca, presentavano nel 2016 emissioni medie di polveri totali inferiori a 3 mg/Nmc. Dall'altro, le BAT del 2017 relative ai grandi impianti di combustione assicurano nei nuovi impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 100 MWt un limite emissivo possibile (AEL) compreso tra 2 e 10 mg/Nmc come media

giornaliera, e tra 2 e 5 mg/Nmc come media annua (v. capitolo 10, tavola 10.12).

19. Devono quindi essere approfonditi i seguenti problemi: (i) quali BAT del 2017 siano già applicate, e quali si possano ragionevolmente applicare, all'impianto di Godeca; (ii) quale sia attualmente, e di quanto potrebbe aumentare, l'efficienza in termini di abbattimento percentuale delle polveri; (iii) in quale misura sia economicamente sostenibile un limite di concentrazione oraria inferiore a 10 mg/Nmc. Si osserva che l'analisi della sostenibilità economica rappresenta un approfondimento necessario in base al principio di proporzionalità, richiamato anche nelle premesse della DGR 30 maggio 2012 n. 9/3552.

20. Occorre poi chiarire se il precipitatore elettrostatico del progetto di Godeca sia conforme alle indicazioni della citata DGR 30 maggio 2012 n. 9/3552 (scheda DC.PE.01). La relazione dell'ARPA del 29 giugno 2018 afferma che la valutazione della conformità può essere effettuata solo successivamente all'installazione. La perizia del consulente di parte ing. Mascellani sostiene però che lo stesso progetto del precipitatore elettrostatico sarebbe fuori norma, in quanto non sarebbero rispettati alcuni requisiti (numero dei campi, perdita di carico, velocità di attraversamento, tensione applicata). Al riguardo, si sottolinea che la verifica della corrispondenza del progetto alle prescrizioni tecniche deve essere effettuata in via preventiva, per non intaccare il principio di certezza del diritto creando l'apparenza di un'approvazione del progetto in deroga alle norme di settore. Una seconda verifica, su quanto concretamente installato, è poi necessaria nel momento in cui l'impianto entra in esercizio.

Sull'inquinamento ambientale preesistente

21. Nel parere di data 2 febbraio 2018 l'ARPA aveva evidenziato che la media annua delle PM_{2,5} rilevata presso la stazione di monitoraggio di Soresina era stata rispettivamente di 30 µg/mc nel 2014, 33 µg/mc nel 2015, e 28 µg/mc nel 2016 (contro il limite di 25 µg/mc stabilito dall'allegato XI del Dlgs. 155/2010). Per quanto riguarda il Comune di Castelleone, la media annua delle PM_{2,5} è stata stimata in 23 µg/mc, a partire dalle simulazioni eseguite con un modello chimico-fisico di qualità dell'aria.

22. Rispondendo al TAR su uno specifico quesito istruttorio, l'ARPA, nella relazione del 29 giugno 2018, precisa che il livello stimato delle PM₁₀ nel Comune di Castellone è inferiore al valore limite annuo (40 µg/mc) nell'intero periodo 2013-2017, mentre il livello stimato delle PM_{2,5} supera il valore limite annuo (25 µg/mc) nel 2015 e nel 2017. Aggiunge l'ARPA che questi dati sono coerenti con la situazione dell'intero bacino padano, dove si osservano occasionali superamenti del valore limite annuo delle PM₁₀, superamenti diffusi del valore limite giornaliero delle PM₁₀ (50 µg/mc), e superamenti frequenti del valore limite annuo delle PM_{2,5}. L'inquinamento è provocato da una pluralità di sorgenti, e dalle caratteristiche orografiche e meteorologiche del territorio, che favoriscono la formazione e l'accumulo di particolato, in notevole misura (40-50%) di origine secondaria, ossia legato a reazioni di formazione di PM₁₀ e PM_{2,5} in atmosfera a partire da altre sostanze quali ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca.

23. In proposito, si osserva che una situazione di inquinamento diffuso non costituisce un ostacolo insuperabile all'insediamento di nuove attività inquinanti. Se fosse applicata la regola del "saldo zero"

si determinerebbe immediatamente una rendita a favore delle attività inquinanti già presenti, che non hanno incentivi a produrre meno inquinamento, mentre sarebbero bloccate le nuove attività, che sono quelle necessariamente conformi ai più rigorosi limiti sopravvenuti. L'impostazione preferibile è invece quella dell'ammissibilità degli impianti che apportano un contributo trascurabile all'inquinamento ambientale preesistente, come si è visto sopra, con l'estensione per via regolatoria delle nuove BAT a tutti gli impianti presenti in occasione delle modifiche sostanziali o del rinnovo periodico delle autorizzazioni. In questo modo viene meglio garantita la concorrenza, e tutti i soggetti che inquinano, vecchi e nuovi, partecipano, sia pure con velocità diverse, al raggiungimento degli obiettivi comunitari. Poiché ai nuovi impianti è chiesto di adeguarsi per primi allo standard più rigoroso, quando la situazione generale presenta ancora molte criticità, è necessario che l'autorizzazione sia subordinata alla ricerca del massimo contenimento delle emissioni inquinanti, anche al di sotto dei limiti normativi e con riferimento alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, purché in un quadro di sostenibilità economica.

Sugli inquinanti diversi dalle polveri

24. Un ultimo profilo di insufficienza dell'istruttoria alla base dell'autorizzazione unica riguarda i valori limite degli inquinanti diversi dalle polveri. La soluzione adottata per alcuni parametri (anidride solforosa, carbonio organico totale) è di tipo formale, in quanto incentrata sulla distinzione tra impianti esistenti e impianti nuovi ai sensi dell'art. 268 comma 1-gg-*bis* del Dlgs. 152/2006.

25. In realtà, per il principio di precauzione, è possibile e doveroso applicare valori limite più conservativi di quelli in vigore, qualora

l'impianto inquinante disponga della tecnologia idonea, o possa esserne dotato con una spesa ragionevole, e la gestione dell'attività rimanga economicamente sostenibile.

26. In questa prospettiva, deve essere chiarito se l'impianto progettato da Godeca sia in grado di operare ordinariamente nel rispetto dei valori limite di emissione previsti per i nuovi medi impianti di combustione dalla sesta tabella del punto 1.1 della parte III dell'allegato I alla Parte V del Dlgs. 152/2006, tenendo conto della normalizzazione della percentuale di ossigeno libero. La verifica deve essere focalizzata in particolare sui parametri anidride solforosa e carbonio organico totale, trattandosi degli inquinanti per i quali la suddetta tabella, una volta effettuata la normalizzazione della percentuale di ossigeno libero, prevede limiti inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'autorizzazione unica. È poi necessario chiarire l'affermazione contenuta nella relazione dell'ARPA del 29 giugno 2018, secondo cui il parametro anidride solforosa sarebbe automaticamente rispettato nel caso di impianti alimentati esclusivamente a legna, come quello in esame. Occorre infine verificare l'obiezione posta dal consulente di parte ing. Mascellani, che formula dubbi sul carattere esclusivo dell'alimentazione a legna, in quanto alcuni sottoprodotti non potrebbero essere classificati come biomasse legnose.

Conclusioni

27. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere parzialmente le domande cautelari formulate nei ricorsi riuniti.

28. L'accoglimento parziale ha finalità propulsiva, ed è diretto a riaprire l'istruttoria in sede di conferenza di servizi sulle questioni tecniche descritte sopra al punto 13 (quantificazione delle emissioni

giornaliere di PM2,5, nuova verifica delle soglie di rilevanza per le PM2,5 e le PM10), al punto 19 (percentuali di abbattimento delle polveri totali, sostenibilità economica di un limite di concentrazione oraria più rigoroso), al punto 20 (conformità del precipitatore elettrostatico alla DGR 30 maggio 2012 n. 9/3552), e al punto 26 (valori limite degli altri inquinanti, composizione delle biomasse legnose).

29. Il termine per il completamento di questa appendice istruttoria è fissato in 120 giorni dal deposito della presente ordinanza, senza sospensione feriale. Entro il medesimo termine la Provincia dovrà adottare il provvedimento conclusivo, che in relazione ai nuovi dati acquisiti potrà essere confermativo, modificativo o di revoca dell'autorizzazione unica.

30. La trattazione del merito è fissata per l'udienza pubblica del 13 marzo 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

- (a) riunisce i ricorsi;
- (b) accoglie parzialmente le domande cautelari formulate nei ricorsi riuniti, come precisato in motivazione;
- (c) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 13 marzo 2019;
- (d) compensa le spese della fase cautelare in entrambi i ricorsi.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio
2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE

Mauro Pedron

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO